

N. 01033/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00829/2007 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 829 del 2007, proposto da:
Maber Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Di Lorenzo e Novelio Furin, con domicilio presso al Segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

contro

Comune di Schio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Poscoliero, con domicilio presso al Segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

nei confronti di

Tomasi Costruzioni Edili Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Viero e Simone Veronese, e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luca Scanferlato in Venezia-Mestre, via San Pio X, 1;

per l'annullamento

del certificato di agibilità AG/0016/2007 dell'8.2.2007 rilasciato alla contointerssata dal Comune di Schio relativamente all'immobile condominiale realizzato in via Venezia n. 142;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Schio e di Tomasi Costruzioni Edili Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2014 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Società ricorrente è proprietaria di uno stabilimento sito nel Comune di Schio, in via Venezia 144, nel quale svolge attività di costruzioni meccaniche e carpenteria metallica, ubicato in una zona territoriale omogenea con destinazione industriale di tipo D, classificata in classe VI (aree esclusivamente industriali) delle zone acustiche dal piano di classificazione acustica approvato con deliberazione consiliare n. 158 del 10 settembre 2001.

Il piano regolatore, nell'ambito di una complessiva riconversione dell'ambito territoriale, ha modificato l'originaria destinazione urbanistica dell'area della Società controinteressata sita accanto allo stabilimento al civico 142 di via Venezia, da industriale a residenziale, ricomprendendola entro la classe acustica IV, ed il Comune successivamente ha rilasciato un permesso di costruire per l'edificazione di un edificio residenziale di undici unità abitative.

Il permesso di costruire reca la prescrizione secondo la quale nell'edificazione e nella realizzazione degli impianti devono essere adottate soluzioni che assicurino il rispetto di quanto previsto dal DPCM 5 dicembre 1997, che detta norme sui requisiti acustici passivi degli edifici.

La controinteressata a tal fine ha presentato al Comune una relazione di valutazione acustica dell'intervento.

Successivamente, una volta completata l'edificazione, il dirigente del Comune, ha rilasciato il certificato di agibilità AG/0016/2007 dell'8 febbraio 2007.

Il certificato di agibilità è impugnato con il ricorso in epigrafe con un unico motivo per le censure di violazione degli artt. 24 e 25 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dell'art. 114 del regolamento edilizio, erroneità di presupposto e difetto di istruttoria.

In sostanza la ricorrente contesta le conclusioni cui è pervenuto lo studio redatto per conto della controinteressata circa il clima acustico per il rilievo che si limita ad esaminare la rumorosità ambientale del traffico veicolare, ignorando quella proveniente dallo stabilimento, con la conseguenza che la mancata verifica del rispetto dei valori assoluti di rumorosità esterna comporta la mancata verifica dei requisiti di salubrità dell'edificio residenziale e quindi dei requisiti di agibilità del medesimo.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Schio e la controinteressata eccependo l'inaammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione di atti presupposti al provvedimento di rilascio dell'agibilità, ovvero del piano di lottizzazione la cui approvazione era subordinata ad una valutazione previsionale del clima acustico, e del permesso di costruire, il cui rilascio è stato accompagnato dal recepimento di un parere dell'Ulss n. 4 al fine di validare l'adeguatezza degli interventi proposti, e per carenza di interesse, in quanto l'agibilità non arreca una lesione diretta ed attuale agli interessi della parte ricorrente, tanto più che è emerso che l'edificio frapposto tra lo stabilimento e l'immobile della controinteressata, è di proprietà di terzi soggetti (la Claris Leasing Spa, subentrata alla Casanova Srl), cosicché lo stabilimento di proprietà della ricorrente,

contrariamente a quanto dedotto, non è mai stato a confine con la proprietà della controinteressata, e per l'ulteriore rilievo che il difetto di interesse si evince indirettamente dall'avvenuta approvazione del progetto per la sostituzione dell'edificio della Claris Leasing Spa con un altro avente destinazione produttiva, senza che venissero dettate le paventate prescrizioni restrittive per ragioni di inquinamento acustico.

A seguito del deposito, il 20 febbraio 2013, dell'istanza di fissazione dell'udienza di merito del ricorso, con ordinanza n. 471 del 10 aprile 2013, è stato chiesto alle parti di depositare memorie per motivare l'eventuale persistenza di interesse al ricorso, comunicando eventualmente l'esistenza di fatti o atti sopravvenuti all'instaurazione del giudizio incidenti sull'assetto degli interessi coinvolti.

Il difensore del Comune di Schio con memoria depositata il 23 maggio 2013, ha affermato di avere ancora interesse alla definizione della controversia, comunicando infine l'avvenuto decesso, il 17 agosto 2012, dell'avv. Franco Pasquariello, unico difensore della parte controinteressata.

Quest'ultima si è infine costituita in giudizio con un nuovo difensore con memoria depositata il 7 maggio 2014, eccependo l'avvenuta estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 80 cod. proc. amm., per la mancata riassunzione del ricorso nel termine perentorio di 90 giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, da intendersi acquisita mediante il deposito in giudizio del certificato di morte da parte della difesa del Comune effettuata il 23 maggio 2013.

In via subordinata, nel corso della trattazione orale, la difesa della controinteressata e del Comune hanno chiesto di dichiarare l'interruzione del giudizio.

Alla pubblica udienza del 12 giugno 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'eccezione di estinzione del giudizio deve essere respinta.

La tesi secondo la quale il termine per la riassunzione del giudizio a cura della parte più diligente di cui all'art. 80 cod. proc. amm., decorerebbe dalla data del 23 maggio 2013, quando il difensore del Comune di Schio ha depositato in giudizio il certificato di morte dell'avv. Franco Pasquariello, unico difensore della parte controinteressata, non può essere condivisa.

Infatti il deposito di documenti presso la Segreteria della Sezione non comporta forme di avviso tali da rendere le parti edotte del tipo di documentazione depositata e pertanto il mero deposito del certificato di morte non vale ad integrare una idonea comunicazione dell'evento interruttivo alle altre parti, rispetto alle quali non è neppure configurabile in via generale un onere di verifica periodica del contenuto del fascicolo processuale (cfr. in termini Consiglio di Stato Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1954; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1906; Consiglio di Stato, Sez. IV 30 marzo 1987, n. 199), che nel caso di specie non è avvenuto.

Ne consegue che non si è verificata l'estinzione del giudizio perché il termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo di cui all'art. 80 comma 3, cod. proc. amm., non ha cominciato a decorrere, dato che l'effetto interruttivo del processo non è frutto di un automatismo, ma è il prodotto di una fattispecie complessa, costituita dal verificarsi dell'evento e dalla conoscenza di esso acquisita mediante dichiarazione in udienza o notificazione (Consiglio di Stato, Ad. Plen, 10 ottobre 1983, n. 24; Corte Costituzionale sentenze n. 36 del 1976, n. 159 del 1971, n. 34 del 1970 e n. 139 del 1967).

Anche l'istanza formulata nel corso della trattazione orale dai difensori del Comune di Schio e della controinteressata di dichiarare l'interruzione del processo non può essere accolta.

Infatti la controinteressata, che è la parte colpita dall'evento interruttivo, si è costituita in giudizio con un nuovo difensore con memoria del 7 maggio 2014, e la costituzione del nuovo difensore, qualora avvenga con procura rilasciata prima dell'udienza già fissata (nel caso di specie l'istanza di fissazione udienza è stata presentata dal ricorrente il 20 febbraio 2013), deve ritenersi sufficiente, anche dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, ai fini della prosecuzione del processo (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen, 10 ottobre 1983, n. 24; Tar Sicilia, Palermo, 26 gennaio 1988 n. 53; Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 novembre 1997 n. 1599).

Pertanto non deve essere disposta l'interruzione del processo.

Ciò premesso, il Collegio ritiene di soprassedere dall'esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso per l'omessa impugnazione di atti presupposti o per carenza di interesse, in quanto il medesimo è infondato nel merito.

Dalla documentazione versata in atti e dalle puntuali controdeduzioni del Comune, emerge che non sono ravvisabili i vizi dedotti, in quanto il Comune ha svolto approfondite e reiterate verifiche che hanno attestato che, se lo stabilimento della parte ricorrente si mantiene entro i limiti assoluti di emissione previsti dalla normativa vigente, non si realizzano le condizioni di superamento dei limiti di immissione rispetto all'edificio a cui è stato rilasciato il certificato di agibilità oggetto di impugnazione.

Infatti proprio in accoglimento di un'osservazione formulata in occasione della variante al piano regolatore il 9 ottobre 2001, il consiglio comunale ha subordinato la realizzazione dell'edificio residenziale all'approvazione di uno strumento attuativo corredato da un'apposita valutazione previsionale del clima acustico, al fine di tener conto della situazione esistente e di quella derivante dal nuovo insediamento.

Tale valutazione è stata prodotta dall'interessata (cfr. doc. 6 allegato alle difese del Comune) ed è stata altresì validata con parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni rilasciato dall'Ulss n. 4, che lo ha espresso avvalendosi di un tecnico abilitato in acustica ambientale (cfr. doc. 7 allegato alle difese del Comune).

Successivamente, a fronte delle ulteriori rimozioni della parte ricorrente circa l'inadeguata considerazione dell'apporto dato alla rumorosità ambientale dallo stabilimento, il Comune con nota prot. 70348 del 18 novembre 2005, ha inviato all'Arpav tutta la documentazione rilevante nella fattispecie al fine di acquisire una valutazione più approfondita.

Il Comune, acquisito il parere dell'Arpav il 18 gennaio 2006 (cfr. doc. 13 allegato alle difese del Comune), ha quindi svolto ulteriori approfondimenti istruttori volti ad accertare l'eventuale necessità di opere di mitigazione o di nuove rilevazioni della rumorosità.

In merito a tali rilievi, il tecnico della ditta attuatrice ha tuttavia dedotto, con nota protocollata il 26 aprile 2006, la non necessità di ulteriori misurazioni, dato che le precedenti sono state effettuate posizionando lo strumento rilevatore in modo corretto verso la ditta Mabex, con l'acquisizione pertanto anche dei contributi sonori provenienti dallo stabilimento, e tenendo conto del clima acustico complessivo esistente in quel momento, non essendo possibile svolgere delle rilevazioni o delle previsioni rispetto a scenari nuovi ed ulteriori solo ipotizzabili.

Alla luce di tali articolate controdeduzioni, e sulla scorta del precedente parere dell'Ulss, il Comune ha infine ritenuto le indagini già svolte sufficienti ad escludere la sussistenza di problematiche di tipo acustico, tenendo conto del tipo di lavorazioni esistenti e del clima acustico presente.

Quanto esposto è sufficiente a dimostrare l'infondatezza dell'assunto secondo il quale il certificato di agibilità sarebbe stato illegittimamente rilasciato senza considerare l'inquinamento acustico generato dallo stabilimento della parte ricorrente, e in definitiva, pertanto, il ricorso deve essere respinto.

Tenuto conto delle peculiarità e della risaleza della controversia, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)